

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Magistrati

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Relatore

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6473/2021 R.G. proposto da

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in (omissis), presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

- ricorrente-

contro

A.A. e B.B., entrambi in proprio e nella qualità di eredi di C.C. e D.D., rappresentati e difesi dalle Avv.te M.C. e F.G., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in (Omissis);

- controricorrenti, ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 1664/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 4/03/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2024 dalla Consigliera, dr.ssa Irene Ambrosi.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Roma ha accolto parzialmente l'appello proposto da A.A. e B.B., entrambi in proprio e nella qualità di eredi dei genitori C.C. e D.D. ed in parziale riforma della decisione n. 9641/2014 del Tribunale della stessa città, ha confermato la decisione di prime cure secondo cui il diritto al risarcimento iure hereditatis per il danno subito dal padre - a causa della patologia epatica a lui derivata da somministrazione di emoderivati risalente al 13 agosto 1984 che ne aveva cagionato il decesso nell'ottobre dello stesso anno - fosse prescritto, ma ha reputato non prescritto quello al risarcimento iure proprio in capo ai ricorrenti per la perdita del rapporto parentale; ha ritenuto che quanto alla madre dei ricorrenti, deceduta il 2 marzo 2008, non avendo formulato in vita richiesta di risarcimento dei danni, il risarcimento spettasse soltanto ai ricorrenti figli; ha accertato e stimato equitativamente il danno da perdita per la morte del congiunto e ha condannato il Ministero della salute al pagamento della somma di Euro 165.960,00 in favore di ciascuno dei figli oltre, a decorrere dal 2.04.2008, annualmente e sino alla data della presente decisione, al pagamento degli interessi legali sull'importo di Euro 156.805,62, nonché gli interessi legali sull'intero importo predetto dalla data della pronuncia sino al saldo a titolo di risarcimento dei danni a titolo iure proprio, con condanna alle spese dell'intero giudizio.

Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai predetti nei confronti del Ministero della salute, ritenendola integralmente prescritta.

2. Avverso la sentenza d'appello, il Ministero della salute propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; A.A. e B.B., entrambi in proprio e nella qualità di eredi di C.C. e D.D. resistono con controricorso e a loro volta propongono ricorso incidentale sorretto da un solo motivo.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

La parte controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente Ministero lamenta con l'unico motivo di ricorso, la "Violazione dei principi in materia di compensano lucri cum danno; violazione dell'art. 2043 c.c., nonché degli artt. 1223 e 2056 c.c. in tema di determinazione del quantum dovuto per risarcimento dei danni; violazione degli artt. 115 e 116 epe, violazione degli artt. 1-3 della Legge n. 210/1992 in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c."; in particolare, sostiene che la sentenza merita di essere riformata nella parte in cui ha liquidato i danni iure proprio, senza scomputare le somme erogate a titolo di assegno una tantum ex lege n. 210/1992 (tenuto conto della somma fissa e predeterminata per legge di Euro 77.468,54), somma che era stata certamente erogata agli attori iure proprio.

Contesta che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto che lo scomputo è dovuto, ha respinto la richiesta sulla base della seguente motivazione: "Nel presente caso il richiamato onere probatorio, in ordine all'esatto ammontare di quanto percepito dalla controparte a titolo di indennizzo, non è stato assolto dal Ministero della Salute, onde non può essere operata la pur ipotizzabile riduzione della somma liquidabile a titolo risarcitorio, conseguente allo scomputo di quanto erogato a titolo indennitario"; sostiene, l'erroneità di tale argomentazione, poiché, nel corso del giudizio, sarebbe stata fornita la prova - perché fornita dagli stessi attori - che gli eredi del de cuius, in data successiva alla sua morte, avevano provveduto a richiedere la corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 2 legge n. 210/1992 che, pacificamente, spetta non già alla persona danneggiata dalle trasfusioni, quanto iure proprio agli eredi, tutte le volte in cui il decesso, così come avvenuto nel caso di specie, è collegato causalmente alla patologia trasfusionale; pertanto, essendo documentalmente provato che l'assegno una tantum è stato riconosciuto (sul punto non vi è, comunque, contestazione), la Corte d'appello avrebbe dovuto scomputare questa somma da quelle riconosciute a titolo di risarcimento dei danni iure proprio.

2. I ricorrenti incidentali, con un unico motivo di ricorso, lamentano la Violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., artt. 2, 3, 13, 29, 32 Cost. e Violazione degli artt. 565 e 566 c.c. e dei principi che regolano la trasmissibilità mortis causa dei diritti non patrimoniali, in relazione ai nn. 3 e 5 art. 360 c.p.c., contestando la pronuncia nella parte in cui la Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione delle richieste risarcitorie avanzate iure proprio da D.D., moglie della vittima primaria, deceduta nel 2008, senza avere mai chiesto il risarcimento dei danni iure proprio a seguito del decesso del coniuge verificatosi nell'ottobre del 1984, prima dell'instaurazione del presente giudizio, avvenuta nel 2010. I ricorrenti incidentali sostengono che la richiesta risarcitoria avanzata dalla loro madre non sarebbe prescritta, tenuto conto della diffida inviata dai ricorrenti incidentali in data 22 gennaio 2009 e del fatto che la Corte di Appello riconoscendo il danno da perdita parentale iure proprio solo ai figli del defunto, ha affermato che "gli appellanti agiscono in giudizio anche in qualità di eredi della madre D.D., deceduta il data 2.03.2008, che però non ha mai fatto in vita richiesta di risarcimento danni iure proprio" e, quindi, erroneamente negando la trasmissibilità del diritto risarcitorio in capo agli odierni ricorrenti. Sul punto, la sentenza di appello sarebbe erronea poiché non ha considerato la maturazione di un autonomo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale avvenuta in capo a D.D., quale moglie convivente con il de cuius, trasmissibile iure successionis, alla sua morte agli eredi, i quali ne avevano fatto richiesta, dapprima con la lettera inviata al Ministero della Salute nel 2009, dopo il decesso della madre - e successivamente con la instaurazione del presente giudizio - nel dicembre 2009 -, intrapreso dagli odierni ricorrenti incidentali in proprio ed in qualità di eredi dei genitori.

4. Per motivi di priorità logica giuridica va esaminato l'unico motivo di ricorso incidentale che è fondato e merita accoglimento.

La questione posta con il mezzo all'esame attiene al diritto al risarcimento che la Corte territoriale ha ritenuto mai richiesto "in vita" dalla vittima secondaria - dante causa dei germani ricorrenti incidentali - per la perdita

del rapporto coniugale, essendo la vittima primaria deceduta per epatite in conseguenza di una risalente trasfusione di sangue infetto.

In particolare, la madre degli odierni ricorrenti incidentali è deceduta nel 2008, mentre il padre è deceduto nel 1984 a seguito di trasfusione infetta, i germani avevano proposto azione di danni nel dicembre del 2009 anche in relazione al diritto della madre iure proprio, da loro preteso iure ereditario -, tale posta risarcitoria dovuta alla vittima secondaria, pur non richiesta giudizialmente dalla madre è trasmissibile agli eredi come credito ereditario perché entrata nel patrimonio della de cuius.

Come più volte affermato da questa Corte, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. Sez. L, 13/06/2017 n. 14655).

Nel caso in esame, è la stessa Corte territoriale che ha affermato che i figli hanno agito oltre che iure proprio per il danno parentale subito, anche per quello subito dalla loro madre, deceduta prima dell'instaurazione del presente giudizio, che richiedono iure ereditario.

In proposito, quindi la sentenza impugnata ha erroneamente escluso di riconoscere e liquidare il danno non patrimoniale subito dalla madre e richiesto dai figli quali eredi.

5. Viceversa va disatteso l'unico motivo di ricorso principale perché non fondato e non meritevole di accoglimento.

In via generale, questa Corte ha chiarito che, nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il *lucrum* (Cass. Sez. 3, 30/08/2019, n. 21837).

Nella stessa prospettiva, da ultimo, è stato altresì precisato che:

a) "l'eccezione di "compensano *lucra cum danno*" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio";

b) "la citata compensazione non può operare qualora la somma non sia stata corrisposta e tantomeno determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare per cui, mancando la prova della somma esattamente versata - prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione - quest'ultima non può avere luogo";

c) il giudice di merito, per converso, può sul punto "anche avvalersi...del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti", in specie quando la percezione dell'indennizzo non sia negata (come appunto nella fattispecie scrutinata dall'arresto); (Cass. Sez. 3, 13/06/2023 n. 16808; cfr. da ultimo, sulla necessità del ricorso al potere officioso del giudice di merito: Cass. Sez. 3 30/01/2024 n. 2840).

Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello con l'affermare che il Ministero non fosse esonerato dal provare, ai fini della richiesta compensano, non soltanto la percezione, ma anche il quantum percepito, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Ebbene, non è sostenibile quanto dedotto dal ricorrente Ministero che, pur ammettendo che non vi fosse bisogno di provare specificatamente l'effettiva liquidazione, ha osservato che, trattandosi di una somma prestabilita per legge (Euro 77.468,53), vi "era un principio di prova della effettiva liquidazione perché una volta che il beneficio dell'assegno una tantum era stato riconosciuto, la logica conseguenza era che la competente Regione" avrebbe "successivamente provveduto a liquidare le somme dovute" (pag. 8 in ricorso).

Nel giudizio di merito, difatti, l'eccezione di compensazione è rimasta sfornita di prova, tenuto conto che, per un verso, i benefici della liquidazione una tantum, di sicuro non sono stati ricevuti dalla de cuius, madre degli odierni ricorrenti incidentali, poiché deceduta prima della presentazione della domanda amministrativa e, per l'altro verso, la circostanza che il verbale della Commissione Medica Ospedaliera avesse riconosciuto il nesso tra la trasfusione e il decesso del padre degli odierni ricorrenti, vittima primaria, non è prova idonea a ritenere documentato l'effettivo pagamento dell'indennizzo. Peraltro neppure è stato censurato il mancato esercizio, da parte della Corte di merito, del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti al riguardo.

5. Va, pertanto, accolto il ricorso incidentale mentre va rigettato il ricorso principale, per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

6. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e delle altre persone in esso menzionate.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 19 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2024.